DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2005

che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalle Bahamas

[notificata con il numero C(2005) 2518]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/499/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nelle Bahamas per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

(2) Le prescrizioni della legislazione delle Bahamas in materia di ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In particolare, il «Department of fisheries (DF)» è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della disciplina vigente.

(4) Il DF ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nel capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.

(5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalle Bahamas, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.

(6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina o dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo quanto prescritto dalla direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE [2]. Detti elenchi dovrebbero essere compilati sulla base di una comunicazione del DF alla Commissione.

(7) È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Department of Fisheries (DF)» è l'autorità competente nelle Bahamas per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le prescrizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalle Bahamas devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, e consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

3. Il certificato sanitario reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DF, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca provengono dagli stabilimenti, dalle navi officina o dai depositi frigoriferi riconosciuti, o dalle navi congelatrici registrate che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
[2] GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili la dicitura «BAHAMAS» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dalle Bahamas e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese di spedizione: BAHAMAS

Autorità competente: Department of Fisheries (DF)

I. **Identificazione dei prodotti della pesca**

— Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura [1]:

— specie (nome scientifico):

— stato e tipo di trattamento [2]:

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo di imballaggio:

— Numero dei colli:

— Peso netto:

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. **Origine dei prodotti**

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina e del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dal DF per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

[1] Cancellare la voce non pertinente.
[2] Prodotti vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati, ecc.

con il seguente mezzo di trasporto:.....

.....

Nome e indirizzo dello speditore:.....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:.....

.....

IV. **Attestato sanitario**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni di applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2005/499/CE.

Fatto a, il
(luogo) (data)

Timbro ufficiale [1]

Firma dell'ispettore ufficiale [1]
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

[1] Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

Numero di riconoscimento	Nome	Città/Regione	Data limite del riconoscimento	Categoria
01	Tropic Seafood Ltd	New Providence		PP
04	Marsh Harbour Exporters & Importers Ltd	Abaco		PP
08	Ronald's Seafood Ltd	Eleuthera		PP
16	Performance Fisheries Ltd	Long Island		PP
22	Paradise Fisheries Ltd	New Providence		PP
29	Seafarmer (David Kreiser)	New Providence		FV
64	Heritage Seafood Ltd	New Providence		PP
68	Hurricane Shawn (Hurricane Seafoods)	New Providence		FV
69	Typhoon Kyle (Hurricane Seafoods)	New Providence		FV
70	Painful Pleasure (Hurricane Seafoods)	New Providence		FV
71	Turn Me Loose (Hurricane Seafoods)	New Providence		FV
90	G & L Seafoods	Grand Bahama		PP

Legenda:

FV (Factory vessel) nave officina

PP (Processing Plant) stabilimento di trasformazione